



SERVIZIO VIGILANZA CONDOTTA DI MERCATO
Divisione Vigilanza Distribuzione I

Rifer. a nota n. del

Classificazione XIII 2 1

All.ti n .

Oggetto Ordine di cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa abusiva svolta tramite il sito internet primapaesanobroker.com

VISTO il Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (c.d. regolamento CPC) e, in particolare, l'art. 9, par. 4, lett. f) e g);

VISTA la Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge europea 2019/2020), recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento CPC, che ha modificato, tra l'altro, il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice del Consumo;

VISTO il Codice del Consumo e, in particolare, il secondo comma dell'art. 144-bis - come modificato dalla summenzionata legge europea 2019/2020;

VISTO il decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ("Codice delle Assicurazioni Private") e, in particolare gli artt. 3 ("Finalità della vigilanza"), 109 ("Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi") e 305 ("Attività abusivamente esercitata");

VISTO il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 ("Regolamento recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa") - come modificato dal Provvedimento IVASS n. 128 del 20 febbraio 2023 - e, in particolare gli articoli 78 ("Registrazione dei domini") e 79 ("Sito internet e profili di social network degli intermediari").

RILEVATO che in sede d'istruttoria di vigilanza è emerso che:

-
- a) *omissis* , la Compagnia *omissis* e il *omissis* , persona vittima di truffa assicurativa online, rispettivamente, hanno segnalato all'IVASS l'esistenza del sito *internet* *primapaesanobroker.com* attraverso il quale verrebbe svolta attività assicurativa abusiva;
- b) dalle verifiche eseguite, è emerso che il sito fa riferimento all'offerta di polizze assicurative e nella sua *home page* è presente un riferimento alla società "Paesanobroker", la cui denominazione presenta una corrispondenza con l'intermediario *omissis*, iscritto nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) *omissis* ;
- c) il sito *internet* *primapaesanobroker.com* non risulta essere censito nella lista dei domini *internet* appartenenti ai soggetti regolarmente iscritti nel RUI, pubblicata sul sito IVASS;
- d) con nota *omissis* , l'IVASS ha trasmesso all'intermediario *omissis* una richiesta di riconoscimento/disconoscimento del sito *albrokerpaesano.com*, assegnando il termine di 5 (cinque) giorni per ricevere una risposta;
- e) con comunicazione *omissis* , il rappresentante legale della società *omissis* ha disconosciuto il sopracitato dominio dichiarando la propria estraneità al sito;
- f) attraverso la consultazione del portale *whois.domaintools.com* è stata individuata in GoDaddy la società che ha fornito il dominio *internet* (*Registrar*), in Domains By Proxy LLC la *Registrant Organization*, mentre la persona che ha registrato il sito (*Registrant*) è risultata ignota;
- g) con nota *omissis* , l'IVASS ha trasmesso al *Registrar* e alla *Registrant Organization* una richiesta di informazioni chiedendo ogni indicazioni utile in merito al sito *albrokerpaesano.com*, al soggetto che risultava aver registrato il dominio *internet* ovvero che risultava esserne

l'intestatario, entro il termine di 3 (tre) giorni; alla nota non ha fatto seguito alcun riscontro;

h) il sito *internet* primapaesanobroker.com risulta alla data odierna ancora attivo.

CONSIDERATO che l'esercizio di attività di intermediazione assicurativa costituisce attività riservata ai soggetti iscritti nell'elenco tenuto dall'IVASS (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi - RUI), consultabile sul sito dell'Istituto stesso;

CONSIDERATO che il sito *internet* primapaesanobroker.com non è riconducibile ad alcun intermediario iscritto nel RUI e che, pertanto, non è legittimato alla prestazione di servizi di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano;

RITENUTA quindi accertata l'effettuazione di un'offerta al pubblico di prodotti assicurativi in violazione delle vigenti norme in materia di titolo abilitativo;

CONSIDERATA la sussistenza concreta e attuale di esigenze di protezione degli assicurati italiani e di contrasto dell'attività di intermediazione assicurativa esercitata in mancanza del relativo titolo abilitativo ai sensi dell'art. 305 del Codice delle assicurazioni private;

RITENUTA pertanto la necessità di intervenire con urgenza tramite provvedimento a carattere inibitorio nei confronti di codesto soggetto finalizzato in via immediata e diretta alla rimozione della situazione di abusivismo in atto;

CONSIDERATO che il provvedimento medesimo costituisce atto necessitato al fine di evitare pregiudizi agli assicurati italiani, nonché l'unico strumento di intervento proporzionato consentito dalla normativa nazionale ed eurounitaria;

CONSIDERATO che in relazione al carattere cautelare e d'urgenza del presente provvedimento non trovano applicazione i principi di partecipazione e del diritto al contraddittorio propri dei procedimenti sanzionatori e dunque sussistono i presupposti per omettere la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 della legge 241/1990;

SI ORDINA

ai sensi dell'art. 9 par. 4, lett. g) del Regolamento CPC e dell'art. 144-bis, comma 2 del Codice del Consumo, la cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano esercitata tramite il sito *internet* primapaesanobroker.com.

Un estratto del presente provvedimento verrà pubblicato sul sito dell'IVASS.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Firmato digitalmente da
RICCARDO CESARI